SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 75**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTI ORDINARI N. 25

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONONOMICA

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1988.

Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

88A1231

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21:

Pacchetti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «6% - 1971/1992» sorteggiate il 3 marzo 1988.

Elvezia 10, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1988.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:

Obbligazioni «Isveimer 9% - 1975/1990 - 25ª emissione» sorteggiate il 4 febbraio 1988.

Obbligazioni «Isveimer 9% - 1976/1991 - 30ª emissione» sorteggiate il 4 febbraio 1988.

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni «Emissione 1971 - 7%».

Alfe, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «6% - 1962/1992» sorteggiate l'11 marzo 1988.

Raina, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1988.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. Tasso variabile - 1987/1992 - 29ª emissione» sorteggiate l'8 marzo 1988.

Obbligazioni «O.C.I. Tasso variabile - 1986/1991 - 25ª emissione» sorteggiate l'8 marzo 1988.

Obbligazioni «O.C.I. 10% - 1978/1990 - 4ª emissione» sorteggiate l'8 marzo 1988.

Obbligazioni «O.C.I. 8,50% - 1975/1990» sorteggiate l'8 marzo 1988.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Obbligazioni «AI/80 - 13%» sorteggiate il 4 marzo 1988.

Obbligazioni «AN/81 - 15%» sorteggiate il 4 marzo 1988.

Obbligazioni «AV/83 - 17,50%» sorteggiate il 4 marzo 1988.

Obbligazioni «AZ/83 - T.V.» sorteggiate il 4 marzo 1988.

Rimborso di obbligazioni «AB/78 - 12%».

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 10 febbraio 1988.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):

Obbligazioni «12% - 1980/1995 - 8ª emissione» sorteggiate il 3 febbraio 1988.

Obbligazioni «10% - 1978/1998 - 6ª emissione» sorteggiate il 3 febbraio 1988.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 5ª emissione» sorteggiate il 3 febbraio 1988.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 4ª emissione - 4ª tranche» sorteggiate il 3 febbraio 1988.

Obbligazioni «6% - 1968/1998 - 1ª emissione - 1ª e 2ª tranche» sorteggiate il 3 febbraio 1988.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1988.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Errata-corrige agli avvisi S-815 e S-814 pubblicati nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni n. 7) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Ruchè di Castagnole Monferrato».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Ruchè di Castagnole Monferrato», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Ruchè di Castagnole Monferrato» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Ruchè di Castagnole Monferrato» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata «Ruchè di Castagnole Monferrato» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Ruchè di Castagnole Monferrato».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino «Ruchè di Castagnole Monferrato» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore

convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 280

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Ruchè di Castagnole Monferrato»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Ruchè di Castagnole Monferrato» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Ruchè di Castagnole Monferrato» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno «Ruchè» per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni Barbera e/o Brachetto presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Ruchè di Castagnole Monferrato» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle, ed i cui terreni siano di natura calcarea, argillosa e mediamente sabbiosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere comunque atti a non modificare le peculiari caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 90 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione del vino D.O.C. inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare la determinazione regionale.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Asti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Ruchè di Castagnole Monferrato» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Ruchè di Castagnole Monferrato» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino non troppo carico con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all'aranciato;

odore: intenso persistente leggermente aromatico, fruttato;

sapore: secco o amabile, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo con leggera componente aromatica;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», «riserva» e simili.

È consentita, purché documentabile, l'indicazione dell'anno della vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto.

È, altresì, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Ruchè di Castagnole Monferrato» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A1357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1987.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Frascati».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1983 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3, 4, 7 e 8 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 3, 4, 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Frascati», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 3. — La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933, nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima e Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della Fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna e Roma, fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in prossimità del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (località Pallotta); segue questi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nod-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.

Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova.

Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione.

Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castelgandolfo.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti, permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

É esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'irrigazione dei vigneti.

La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» non deve essere superiore a 150 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per

ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 7. — Il vino bianco «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, fine, vellutato;

«secco» o «asciutto» nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui dell'1%; «amabile» nei tipi con contenuti in zuccheri residui dall'1% al 3%; «Cannellino» (o «dolce») nei tipi con contenuto di zuccheri residui dal 3 al 6%;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Le qualificazioni «secco» o «asciutto», «amabile», «Cannellino» o «dolce» sono consentite per il vino bianco «Frascati» che presenta le rispettive caratteristiche sopra precisate.

Per i vini «Frascati» è obbligatorio riportare in etichetta le locuzioni «amabile» o «Cannellino» rispettivamente per i tipi di vino con tali caratteristiche e sono permesse le locuzioni «secco» o «asciutto» per i tipi di vino aventi le caratteristiche previste e rispondenti alla normativa vigente.

Art. 8. — Il vino Frascati proveniente da uve che assicurino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 può portare in etichetta la menzione «superiore».

Sono, inoltre, consentite le indicazioni geografiche che facciano riferimento a località di produzione delimitate.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Frascati» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è sempre obbligatoria per il tipo superiore.

È vietato l'uso di menzioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e simili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 289

88A1358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1987.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Orvieto».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 13 ottobre 1982 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino in discorso;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Orvieto», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, è sostituito con il seguente testo:

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Orvieto» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggati, l'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i 100 ed i 500 metri s.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Orvieto» non deve essere superiore ai q.li 100 di uva per ettaro di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa superi questo limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 277

88A1359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1987.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto d'Alba».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 6 luglio 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto d'Alba», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, è sostituito con il seguente testo:

Art. 3. — La zona di produzione del vino «Dolcetto d'Alba» comprende:

1) l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo, Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella in provincia di Cuneo e del comune di Coazzolo in provincia di Asti;

2) la porzione del territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, la porzione del territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo, la porzione del territorio del comune di Torre Bormida situata sulla sinistra orografica del fiume Bormida e compresa tra i confini del territorio comunale e la strada statale n. 339 della Val Bormida, e la porzione del territorio del comune di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di Serole, Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la statale n. 339 della Val Bormida, il torrente Uzzone ed il rio Rigosio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 279

88A1360

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 febbraio 1988.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande per il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Veduto in particolare l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, in virtù del quale gli aventi titolo a partecipare al giudizio idoneativo per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità, possono chiedere di passare ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca;

Veduto il secondo comma del citato art. 120 che demanda al Ministero della pubblica istruzione l'avvio delle procedure per tale passaggio;.

Veduto l'art. 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con legge 18 aprile 1986, n. 120;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione delle domande - Termini

Ai fini del passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, i candidati che non abbiano superato o che non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità di cui agli articoli 50, 52 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, debbono presentare apposita domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Modalità

Le domande di passaggio, redatte in carta legale, devono essere inoltrate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Viale Trastevere n. 76 - 00152 Roma.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate potranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) di essere cittadini italiani;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo in virtù del quale avrebbero potuto partecipare al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari;

8) di non aver superato il predetto giudizio di idoneità o di rinunciarvi;

9) la posizione al riguardo degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a restare, in caso di inquadramento, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno, inoltre, essere indicati:

a) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente bando;

b) le amministrazioni pubbliche (con un massimo di tre preferenze) presso le quali si chiede il passaggio, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o da un funzionario delegato dal sindaco o da un funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1958, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Documentazione

A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegato il certificato di stato di servizio comprovante l'attività svolta, la preparazione professionale acquisita nelle università, l'anzianità di servizio nella qualifica che ha dato titolo a partecipare al giudizio di idoneità a professore associato o a ricercatore universitario, qualifica che va espressamente indicata. Nella domanda,

inoltre, il candidato dovrà indicare, in relazione alle materie afferenti al proprio stato di servizio, i raggruppamenti disciplinari previsti per il giudizio a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore universitario al quale il predetto ha partecipato con esito negativo, o al quale avrebbe potuto partecipare.

Nel caso di pluralità dei titoli, dovrà risultare anche l'anzianità maturata in ciascuno di essi.

Coloro i quali chiedono il passaggio nella scuola, se ne sono in possesso, debbono presentare il certificato attestante la conseguita abilitazione all'insegnamento.

Il candidato dovrà, inoltre, allegare copia autenticata della lettera con la quale gli è stato notificato l'esito negativo del giudizio.

La predetta documentazione dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni sul bollo.

Art. 4.

Giudizio di coerenza e passaggio ad altra amministrazione

Con successivo provvedimento da emanare di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, saranno determinati i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione per un numero di posti eventualmente anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche, pari a quelle degli aspiranti.

Il passaggio avverrà previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e da un professore universitario ordinario che la presiede. Detta commissione, sulla base dello stato di servizio, accerterà la coerenza tra il lavoro da svolgere nell'amministrazione per la quale si richiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente, nonché i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio stesso.

Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, esime, ai fini del passaggio nelle scuole, dal giudizio di coerenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1988

Il Ministro: GALLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1988
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 114

88A1370

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1988.

Assunzione da parte del Mediocredito centrale dell'intero onere agevolativo nell'esportazione di due velivoli ATR 42 in Etiopia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede interventi per lo sviluppo e per l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, e in particolare l'art. 5, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge n. 227/1977 relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale sono stabilite dal Ministro del tesoro, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1987, n. 55813, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1987, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1987, e in particolare l'art. 1 che commisura, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/1985, l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale alla partecipazione dell'impresa nazionale al programma stabilita negli accordi industriali;

Visto l'accordo del 27 aprile 1982 fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese in merito al programma per la realizzazione dell'aereo da trasporto regionale ATR 42, e in particolare l'art. 11, dove i Governi firmatari convengono di partecipare al finanziamento ed alla garanzia delle vendite dell'aeromobile su una base paritaria;

Considerato che le competenti autorità della Repubblica francese hanno assunto a proprio totale carico il sostegno finanziario e assicurativo relativo alla vendita di un velivolo ATR 42 ciascuno rispettivamente all'Air Gabon e all'Air Mauritius, previo accordo tra le società produttrici;

Tenuto conto che occorre rispettare il principio della pariteticità degli apporti agevolativi previsto dall'art. 11 dell'accordo intergovernativo del 27 aprile 1982, assumendo integralmente, a compensazione dei menzionati interventi francesi, l'agevolazione della fornitura di due velivoli ATR 42, relativa al contratto stipulato in data 9 dicembre 1986 tra il Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E.) «Avions de Transport Régional» — per conto dell'Aeritalia - Società aerospaziale italiana e della Société Nationale Industrielle Aérospatiale — e l'Ethiopian Airlines Corporation;

Decreta:

In deroga a quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 7 febbraio 1987, n. 55183, il Mediocredito centrale è autorizzato, con riferimento al contratto specificato in premessa, ad intervenire sull'intero valore contrattuale dell'operazione, ammontante a dollari statunitensi 15.360.000 al netto dei pagamenti contanti e delle quote non agevolabili.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1988
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 254

88A1391

DECRETO 26 marzo 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° aprile 1990 e 11% di scadenza 1° aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/00750 del 26 marzo 1988;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° aprile 1990 e 11% di scadenza 1° aprile 1992 per un importo di lire 3.500 miliardi per i B.T.P. scadenza 1990 e per un importo di lire 3.000 miliardi per i B.T.P. scadenza 1992, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'importo di lire 3.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo rispettivamente del 10,50% per i B.T.P. 1° aprile 1990 e 11% per i B.T.P. 1° aprile 1992, pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito rispettivamente in L. 99,25 per i B.T.P. 1° aprile 1990 e L. 98 per i B.T.P. 1° aprile 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 1° aprile 1988 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 centesimi per i B.T.P. 1° aprile 1990 e di 1 lira per i B.T.P. 1° aprile 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 26 aprile 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° aprile al giorno del versamento, con bonifico di quattro giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 11% di scadenza 1° aprile 1992 esse avranno inizio il 1° aprile 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1988
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 302

88A1421

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1988 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di febbraio 1988;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di febbraio 1988 è accertato come segue:

Dollaro USA	1.250,291
Marco tedesco	736,417
Franco francese	217,977
Fiorino olandese	655,901
Franco belga	35,221
Lira sterlina	2.196,276
Lira irlandese	1.960,307
Corona danese	192,663
Dracma grega	9,222
ECU	1.521,029
Dollaro canadese	985,371
Yen giapponese	9,674
Franco svizzero	897,814
Scellino austriaco	104,834
Corona norvegese	194,945
Corona svedese	206,705
Marco finlandese	304,078
Escudo portoghese	9,005
Peseta spagnola	10,929
Dollaro australiano	892,752

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1456

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987 concernente l'inclusione di sanitari nell'équipe dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «S. Raffaele» di Milano autorizzata al prelievo e trapianto di cornea.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 5 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 19 novembre 1987, concernente l'inclusione di sanitari nell'équipe dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «S. Raffaele» di Milano autorizzata al prelievo e trapianto di cornea;

Accertato che all'art. 1 del citato decreto è stato erroneamente riportato il nome del dott. Carnevali Alfonso in luogo di dott. Carnevalini Alfonso;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

All'art. 1 del decreto ministeriale del 5 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1987, concernente l'inclusione di sanitari nell'équipe dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «S. Raffaele» di Milano autorizzata al prelievo e trapianto di cornea: leggasi Carnevalini dott. Alfonso, anziché Carnevali dott. Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1371

ORDINANZA 5 marzo 1988, n. 98.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1987 concernente la disciplina della produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie: procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con alcune province del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio;

Ordina:

Art. 1.

Le competenti autorità sanitarie nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Bolzano e di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano nelle zone interessate nei precedenti anni dalla rabbia silvestre e nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio per la presenza dei Paesi confinanti della rabbia silvestre.

Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate al precedente comma, in relazione alla valutazione del rischio del contagio individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento determinano altresì le specie animali che nelle predette zone, in relazione al rischio del contagio devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico e prevedono altresì l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 30 marzo per concludersi il 30 luglio 1988.

La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli le autorità sanitarie delle regioni non indicate all'art. 1 possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

Le competenti autorità sanitarie predispongono, per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, citato nelle premesse.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1988 concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, dev'essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 5 marzo 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

REGIONE .... U.S.L. ....

Comune di ....

Attestato n. ....

Il sottoscritto veterinario..
attesta di aver praticato in data...
la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso..................
di età .... di razza...
di taglia .... appartenente al sig. ....
abitante in ....

Vaccino impiegato .... serie ....
Istituto produttore...

Il veterinario vaccinatore

....

88G0148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 112ª seduta pubblica per mercoledì 6 aprile 1988, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione del disegno di legge: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (approvato dal Senato) (2494).

2. Discussione del disegno di legge: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria (approvato dal Senato) (2495).

88A1452

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito piemontese, in Torino

Con decreto 8 marzo 1988 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito piemontese, con sede in Torino.

88A1404

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla Banca del monte di Bologna e Ravenna, in Bologna, dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale due superfici scoperte.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988, è stata revocata alla Banca del monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 18-20, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale due superfici scoperte annesse, mediante un sottovia, al corpo principale del proprio magazzino generale sito in Bologna, via Guelfa n. 12.

88A1374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società cooperativa di produzione e lavoro Cavatori associati - Società cooperativa a r.l., con sede in Samugheo (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino il 27 luglio 1966, repertorio n. 18142, registro società n. 1056 del tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Sassu residente in Macomer (Oristano), via Savonarola, 12.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società Cooperativa unitaria giovani disoccupati cooperativa a r.l., con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito notaio dott. Luigi Rossi, in data 19 gennaio 1979, repertorio n. 1206, registro società n. 888/79 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mazzocchi Giancarlo residente in Roma, largo S. Eufrasia Pelletier n. 15.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società cooperativa edilizia Fucsia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Antonino Spada, in data 15 giugno 1977, repertorio n. 120, registro società n. 3419/77 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Laganà Santo, residente in Genova, corso Firenze n. 33/5.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società cooperativa La Fonte di Eretum - Società cooperativa a r.l., con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Pollera, in data 4 agosto 1978, repertorio n. 305, registro società n. 2994/78 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Marrapese Giovanni residente in Roma, via O. De Tommaso, 12.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1988 la società cooperativa Scapa - Società cooperativa allevatori produttori agricoli a r.l., con sede in Larino, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe di Transo in data 12 maggio 1975, repertorio n. 1296, registro società n. 447 del tribunale di Larino, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Carlo Astori, via Roma, 17, Campobasso.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988 la società cooperativa mista R.C.D. - Informazione democratica - Società cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, costituita per rogito notaio dott. Renato Drago in data 28 febbraio 1976, repertorio n. 35095, registro società n. 3052 del tribunale di Cuneo, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Moletti Riccardo, piazza Galimberti, 14, Cuneo.

88A1375

Sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1988 il dott. Demurtas Giacobbe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Transmerci a r.l., con sede in Cagliari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 maggio 1987 in sostituzione del dott. Mocci Sergio.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1988 l'avv. Dario Di Gravio è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Allevatori riuniti di Caprarola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caprarola (Viterbo), in sostituzione del rag. Dina Crocetta, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1988, il dott. Giulio Di Cioccio, via Per Prezza, 52, Pratola Peligna, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Morrone», con sede in Roccacasale (L'Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 18 gennaio 1985, in sostituzione del rag. Tollis Francesco.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988, il dott. Francesco Gioiello, nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro «La Penisola», con sede in Vico Equense (Napoli), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 gennaio 1984, in sostituzione dell'avv. Stanislao Sabino.

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 i poteri conferiti al dottor Denis Verdini, commissario governativo della società cooperativa «Giotto» società cooperativa a r.l., con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 9 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 i poteri conferiti al dottor Gianni Mennuni, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani» a r.l., con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 9 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 è annullato il decreto ministeriale 24 giugno 1981 limitatamente al numero d'ordine 14 riguardante lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Giovanni Capoccio» a r.l., con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito notaio Saturnini in data 30 gennaio 1949 repertorio n. 15352/3747, registro società n. 383 del tribunale di Avezzano.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1988, il rag. Arnaldo Campanini, via Centenario, 90, Battipaglia (Salerno), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa gruppo macellatori «Luigi Morelli» a r.l., con sede in Salerno, già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 22 settembre 1977, in sostituzione del rag. Giulia Perrella.

88A1376 - 88A1354

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, in Milano, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, in Milano, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.750.000.000, un immobile sito in Tradate (Varese), via Costa del Re n. 1, di proprietà della F.A.C.E.C. - Fondazione ambrosiana per la cultura e l'educazione cattolica, in Tradate (Varese).

88A1379

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di gennaio 1988, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore	L/kg	14.170
punta di petto senz'osso	»	7.380

88A1435

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza

Con decreto del Ministro del tesoro in data 17 marzo 1988 è stata prorogata di un mese la procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

88A1405

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100880750) L. 800